



Spiegazioni dei moduli

(31.05.2022)

Le spiegazioni dei moduli forniscono informazioni pratiche sul contenuto delle domande. Il documento è organizzato secondo i moduli A–G e fa riferimento al numero di domanda del rispettivo modulo.

Modulo A1 - Rendiconto annuale di fondazioni sottoposte all'obbligo di revisione

Numero di riferimento Moduli A1, A2, B	<p>Il numero di riferimento riguardo la pratica in corso è indicato nella lettera dell'AVF che avete ricevuto come invito a presentare la relazione annuale. Il numero di riferimento segue sempre la stessa struttura e grazie all'IDE può essere creato per ogni fondazione e ogni rendiconto annuale.</p> <p>Casi d'applicazione:</p> <p>Standard: L'esercizio commerciale della fondazione termina il 31 dicembre 20xx:</p> <ul style="list-style-type: none">• Il rendiconto annuale deve essere presentato fino al 30 giugno 20xy.• Il numero di riferimento sarà: CHE-123.456.789/20xy/1. <p>Chiusura dell'esercizio commerciale nel corso dell'anno: L'esercizio commerciale termina nel corso dell'anno e tocca due anni civili.</p> <ul style="list-style-type: none">• Esempio n°1: 1° luglio 20xx al 30 giugno 20xy.• Il rendiconto annuale deve essere presentato fino al 31 dicembre 20xy.• Il numero di riferimento sarà: CHE-123.456.789/20xy/1. <ul style="list-style-type: none">• Esempio n°2: 1° settembre 20xx al 30 agosto 20xy.• Il rendiconto annuale deve essere presentato fino al 30 febbraio 20xz.• Il numero di riferimento sarà: CHE-123.456.789/20xy/1. <p>Esercizio commerciale lungo: La fondazione è stata costituita dopo il 1° luglio dell'anno 20xx.</p> <ul style="list-style-type: none">• La fondazione può presentare il rendiconto annuale per un esercizio commerciale lungo per il periodo fra il 1° luglio 20xx e la fine ordinaria nel 20xy.• Esempio: L'esercizio commerciale lungo comprende il periodo fra il 1° luglio 20xx e il 31 dicembre 20xy.• Il rendiconto annuale deve essere presentato fino al 30 giugno 20xz.• Il numero di riferimento sarà: CHE-123.456.789/20xz/1.• Per le fondazioni costituite recentemente con fine dell'esercizio nel corso dell'anno, vedi s.
Numero di riferimento Moduli C, D	Il numero di riferimento è indicato nella lettera dell'AVF in relazione alla pratica in corso. Avete ricevuto questa lettera come richiesta d'informazioni complementari riguardo la pratica in corso.
1.1	Occorre rispettare il numero minimo, ed eventualmente il numero massimo, previsto dallo statuto. Gli attuali membri del consiglio di fondazione devono risultare iscritti nel registro di commercio dopo la loro elezione.
1.2	Come data di approvazione si considera la data della riunione del consiglio di fondazione durante la quale è avvenuta l'approvazione. Se la delibera è avvenuta per mezzo di circolare, si considera come data di approvazione la data in cui risultavano pervenuti i voti di tutti i membri del consiglio.



1.3	<p>Quorum richiesti:</p> <p>1. quorum costitutivo: è presente la maggioranza dei membri del consiglio di fondazione richiesta dallo statuto.</p> <p>2. quorum deliberativo: sussiste la maggioranza dei voti richiesta dallo statuto per deliberare sulla questione in oggetto.</p> <p>In presenza di entrambi i quorum, le decisioni possono considerarsi conformi allo statuto.</p>
1.4	<p>Come data di approvazione si considera la data della riunione del consiglio di fondazione durante la quale è avvenuta l'approvazione. Se la delibera è avvenuta per mezzo di circolare, si considera come data di approvazione la data in cui risultavano pervenuti i voti di tutti i membri del consiglio.</p>
1.5	<p>La direzione e/o le persone autorizzate a rappresentare devono essere tassativamente iscritte nel registro di commercio (art. 95 cpv. 1 lett. j ORC).</p> <p>Nel caso delle fondazioni, la direzione viene assunta spesso dal consiglio di fondazione. Se tuttavia viene nominata una direzione oppure la fondazione raggiunge determinate dimensioni, occorre separare piano operativo e piano strategico il più possibile (good governance).</p>
1.6	<p>I regolamenti e le loro modifiche devono essere sottoposti all'esame dell'AVF.</p>
1.7	<p>I regolamenti e le loro modifiche devono essere sottoposti all'esame dell'AVF.</p>
2.1	<p>Alla base della domanda vi è il riscontro di conflitti d'interesse.</p> <p>C'è un conflitto di interessi quando un membro del consiglio di fondazione o qualsiasi altra persona con poteri decisionali all'interno della fondazione è in grado di trarre vantaggio da una decisione del consiglio o di permettere a persone o istituzioni a lui vicine di trarre vantaggio, in particolare in virtù dei suoi legami personali o della sua attività professionale. Poiché la fondazione non è soggetta al controllo di terzi, come i membri o i soci, e poiché il suo consiglio si rinnova spesso per cooptazione, il rischio di conflitti di interesse è particolarmente elevato. Per questo motivo, i membri del consiglio devono essere particolarmente sensibili in questo ambito.</p> <p>Se la risposta a questa domanda è diversa da "No", vi invitiamo a fornire ulteriori informazioni sui potenziali conflitti di interesse come commento alla fine del rendiconto annuale.</p> <p>Vedi anche in tedesco: Swiss Foundation Code, 2021, p. 93</p>
3.1	<p>L'attivo circolante comprende la liquidità (cassa, conti postali e bancari) e i differenti crediti che possono essere trasformabili in denaro a breve termine (vale a dire entro un anno) (art. 959a cpv. 1 n. 1 CO).</p>
3.2	<p>L'attivo circolante in Svizzera comprende tutte le risorse che si trovano in Svizzera (p. es. i conti postali e bancari svizzeri).</p>
3.3	<p>L'attivo circolante all'estero comprende tutte le risorse che si trovano all'estero (p. es. i conti postali e bancari esteri).</p>
3.4	<p>L'attivo fisso comprende le parti di patrimonio (p. es. strutture, opere d'arte, diritti, beni immobiliari ecc.) che sono immobilizzate a lungo termine (solitamente diversi anni) (art. 959a cpv. 1 n. 2 CO).</p>
3.5	<p>Si tratta di prestiti concessi dalla fondazione a terzi, indipendentemente dal fatto che siano concessi per il conseguimento del fine della fondazione o siano un investimento del patrimonio.</p>
3.6	<p>Il capitale di terzi a breve termine comprende:</p> <p>(a) debiti per forniture e prestazioni;</p> <p>(b) debiti onerosi a breve termine;</p> <p>(c) altri debiti a breve termine;</p> <p>(d) ratei e risconti passivi (art. 959a cpv. 2 n. 1 CO).</p>



3.7	Il capitale di terzi a lungo termine comprende: (a) debiti onerosi a lungo termine; (b) altri debiti a lungo termine; (c) accantonamenti e poste analoghe previste dalla legge (art. 959a cpv. 2 n. 2 CO).
3.8	I debiti a lungo termine sono prestiti che la fondazione contrae con terzi, indipendentemente dal fatto che siano contratti per il conseguimento del fine della fondazione o siano un investimento del patrimonio.
3.9	Per la determinazione del capitale proprio si applicano le disposizioni del CO concernenti la presentazione dei conti (art. 83a CC). Non si applicano quindi le norme Swiss GAAP RPC 21. Desideriamo inoltre sottolineare che i fondi a destinazione vincolata contano come capitale proprio (art. 959a cpv. 2 n. 3 CO).
3.10	Il totale del capitale di terzi si ottiene sommando il capitale di terzi a breve termine con quello a lungo termine (art. 959 seg. CO).
3.11	Il totale di bilancio corrisponde al totale degli attivi, rispettivamente dei passivi, secondo le disposizioni del CO concernenti la presentazione dei conti (art. 959 seg. CO).
3.12	Costi destinati al conseguimento del fine o di una parte del fine della fondazione.
3.13	I costi per il personale (costi legati al conseguimento del fine) comprendono le risorse finanziarie utilizzate per il personale assunto per conseguire il fine della fondazione (incl. le assicurazioni sociali). Rientrano in questa categoria anche i costi legati a contratti di mandato. Tuttavia, i costi per il personale non includono uscite quali rimborsi spese, costi di viaggio ecc.
3.14	Costi sostenuti per emolumenti delle autorità, tenuta della contabilità o costi amministrativi non legati al conseguimento del fine.
3.15	I costi per il personale (costi amministrativi) comprendono le risorse finanziarie impiegate per il personale (incl. le assicurazioni sociali) assunto per gestire la fondazione (p. es. lavori amministrativi, segreteria). Rientrano in questa categoria anche i costi legati a contratti di mandato. Tuttavia, i costi per il personale non includono uscite quali rimborsi spese, costi di viaggio ecc.
3.16	Comprendono le risorse finanziarie impiegate per l'acquisizione di fondi.
3.17	I costi per il personale (costi di fundraising) comprendono le risorse finanziarie impiegate per il personale (incl. le assicurazioni sociali) assunto per acquisire fondi. Rientrano in questa categoria anche i costi legati a contratti di mandato. Tuttavia, i costi per il personale non includono uscite quali rimborsi spese, costi di viaggio ecc.
3.18	Il termine remunerazione comprende tutte le prestazioni monetarie o di altro tipo a favore di un membro del Consiglio di fondazione e della Direzione della fondazione, in particolare indennità, gettoni di presenza, onorari, accrediti, prestazioni in natura, rinuncia a crediti e tutte le prestazioni per attività e lavori supplementari (art. 734a cpv. 2 CO).
3.19	Sono considerate retribuzioni i vantaggi valutabili in denaro o di altro tipo a favore di un membro dell'organo di direzione, segnatamente le indennità, i gettoni di presenza, gli onorari, gli accrediti, le prestazioni in natura, la rinuncia a crediti e le prestazioni che retribuiscono attività supplementari.
3.20	Costi non compresi nelle poste summenzionate.
3.23	Comprendono anche le sovvenzioni.
3.25	Comprendono in particolare i ricavi straordinari, unici o relativi ad altri periodi contabili (art. 959b cpv. 2 n. 9 CO).



3.27 – 3.99	<p>Le remunerazioni delle singole persone possono essere indicate in forma anonimizzata (persona 1, persona 2, ecc.). Devono essere elencate tutte le persone che sono state membri del Consiglio di fondazione o dell'organo superiore della fondazione durante l'esercizio di riferimento. Devono essere registrate anche le persone che sono entrate e/o uscite nel corso dell'anno.</p> <p>Sono considerate retribuzioni tutti i vantaggi pecuniari o di altro tipo a favore di un membro del consiglio di fondazione e della direzione corrisposti direttamente o indirettamente, in particolare indennità, gettoni di presenza, onorari, accrediti, prestazioni in natura, rinuncia a crediti e prestazioni che retribuiscono lavori supplementari (vedi anche art. 734° cpv. 2 CO per una lista non esaustiva più dettagliata).</p> <p>Le persone che non hanno ricevuto retribuzioni per le loro attività durante l'anno in esame devono parimenti essere elencate indicando "0" alla voce compensi.</p>
4.1	<p>La fondazione controlla una o più persone giuridiche quando:</p> <p>(1) dispone direttamente o indirettamente della maggioranza dei voti nell'organo supremo;</p> <p>(2) ha direttamente o indirettamente il diritto di nominare o di revocare la maggioranza dei membri dell'organo superiore di direzione o di amministrazione; o</p> <p>(3) può esercitare un'influenza dominante in virtù dello statuto, dell'atto di fondazione, di un contratto o di strumenti analoghi (art. 963 cpv. 2 CO).</p>
4.6	<p>Per bene culturale si intende un bene importante, sotto il profilo religioso o laico, per l'archeologia, la preistoria, la storia, la letteratura, l'arte o la scienza, appartenente a una delle categorie definite nell'articolo 1 della Convenzione UNESCO 1970 o dell'articolo 1 paragrafo 1 lettera a della Convenzione UNESCO 2001 (cfr. art. 2 LTBC; RS 444.1).</p> <p>Per l'identificazione di un bene culturale si rimanda alla lista di controllo dell'Ufficio federale della cultura.</p>
4.8	<p>I prestiti concessi a terzi sono prestiti concessi dalla fondazione a terzi, indipendentemente dal fatto che siano concessi per il conseguimento del fine della fondazione o siano un investimento del patrimonio.</p>
4.9	<p>I debiti a lungo termine sono prestiti che la fondazione contrae con terzi, indipendentemente dal fatto che siano contratti per il conseguimento del fine della fondazione o siano un investimento del patrimonio.</p>
4.12	<p>La dicitura «attività retribuita» si riferisce ai vantaggi valutabili in denaro o di altro tipo a favore di un membro del consiglio di fondazione o della direzione, ossia le indennità, i gettoni di presenza, gli onorari, gli accrediti, le prestazioni in natura, la rinuncia a crediti e le prestazioni che retribuiscono attività supplementari.</p>



Modulo B: Rendiconto annuale di fondazioni esonerate dall'obbligo di designare un ufficio di revisione

Per le domande 1.1 a 4.12, consultare le note esplicative del **modulo A1**.

5.1	Esiste un'eccedenza di debiti se le pretese dei creditori non sono interamente coperte dal capitale proprio della fondazione. In questo contesto, ricordiamo che l'eccedenza di debiti deve essere segnalata immediatamente all'autorità di vigilanza (art. 84a CC).
5.2	Vi è organizzazione di collette pubbliche quando la fondazione sollecita donazioni (donazioni, eredità, lasciti, doni in natura, ecc.) presso un numero indeterminato di persone. Un invito a sostenere la fondazione, esplicitamente o implicitamente dichiarato (ad es. la menzione del conto della fondazione su una pagina Internet) è già considerata una colletta pubblica.

Modulo A2: Rapporto dell'ufficio di revisione

Numero di riferimento	Il numero di riferimento è contenuto nella lettera dell'AVF in relazione con la pratica in corso. Il numero di riferimento ha sempre la stessa struttura e può essere costituito come segue per ogni fondazione : IDI della fondazione/2024/1, ad esempio CHE-123.456.789/2024/1 .
Anno di riferimento	Se la fine dell'esercizio finanziario della fondazione non cade alla fine dell'anno ma nel corso dell'anno, è necessario indicare l'inizio dell'anno di riferimento come anno di riferimento. Esempio: l'esercizio finanziario termina il 31 marzo 2023, quindi si deve indicare "2022" come anno di riferimento, poiché l'anno di riferimento è iniziato il 1° aprile 2022.
1_2	L'ufficio di revisione presenta all'autorità di vigilanza una copia del rapporto di revisione e di tutte le comunicazioni importanti destinate alla fondazione (art. 83c CC in combinato disposto con art. 728b cpv. 2 , art. 728c cpv. 2 e art. 729b CO).
2_1	Per la determinazione del capitale proprio si applicano le disposizioni del CO concernenti la presentazione dei conti (art. 83a CC). Non si applicano quindi le norme Swiss GAAP RPC 21. Desideriamo inoltre sottolineare che i fondi a destinazione vincolata contano come capitale proprio (art. 959a cpv. 2 n. 3 CO).

Modulo C: Invio di informazioni complementari

Modulo D: Richiesta di proroga del termine

Modulo G: Richiesta di altre prestazioni dell'AVF

Numero di riferimento	Il numero di riferimento è contenuto nella lettera dell'AVF in relazione con la pratica in corso. Il numero di riferimento ha sempre la stessa struttura e può essere costituito come segue per ogni fondazione : IDI della fondazione/2024/1, ad esempio CHE-123.456.789/2024/1 .
-----------------------	--

